

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 30 ottobre 2020
VERSIONE DEL 30 OTTOBRE DEPOSITATA IL 18 gennaio 2021 IN REGIONE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM ODV- ONLUS

Art. 1 - Denominazione e sede

L'Ente del terzo settore denominato "**CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS**" in sigla: **CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM ODV ONLUS** è una associazione non riconosciuta senza finalità di lucro, apartitica e aconfessionale, costituita, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia.

L'Organizzazione ha sede legale in via Torre Belfredo 4/3 nel comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge 405/75 disciplinante l'attività dei Consultori familiari, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto redatto dal Consiglio Direttivo per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, le attività ed i rapporti dei soci del Consultorio.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità e Attività

L'organizzazione ha per scopo la promozione umana della persona ispirandosi ai valori cristiani e ai principi democratici e aderisce alla U.C.I.P.E.M. (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali) nazionale condividendone gli scopi.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- - La formazione graduale e armonica delle persone e delle relazioni interpersonali;
- - Servizio consultoriale che si qualifica nell'aiuto offerto alle coppie ed ai singoli in ordine alla prevenzione e soluzione dei problemi personali, prematrimoniali e familiari, relazionali con particolare attenzione alle famiglie, giovani, minori ed alle loro condizioni.
- - Attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione su problematiche relazionali nella famiglia e più in generale, nei contesti sociali.
- - Attività di formazione e di aggiornamento rivolte alle famiglie, ai singoli, agli operatori sociali e gruppi sociali e ai volontari.
- - La ricerca sociologica e la formazione culturale e professionale – anche in collegamento con altre istituzioni educative e sociali del territorio – al fine di garantire la migliore rispondenza possibile del servizio ai bisogni della collettività.
- - La consulenza familiare e l'assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia, per problemi relativi alla dimensione etica, psicologica, pedagogica, sessuale, dei rapporti educativi, sociale e legale;
- - La mediazione familiare;
- - La prevenzione ed educazione per gruppi di persone nelle aree psicologica, pedagogica, sessuale;
- - La istruzione e formazione per insegnanti, genitori, ragazzi, coppie, animatori e operatori sociali e consultoriali e adulti;
- - La sensibilizzazione e promozione di una coscienza pubblica sulle tematiche attinenti il servizio consultoriale;
- - La collaborazione con Enti, Gruppi, o Associazioni aventi finalità analoghe, anche mediante la prestazione dell'opera dei propri associati, sempre in riferimento agli intenti specifici del Centro di consulenza stesso.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Dlgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, con particolare riferimento al territorio della provincia di Venezia.

Art. 6 – Associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati le persone fisiche di maggiore età che ne condividano gli scopi e che si impegnino concretamente per realizzarli secondo i fondamenti della Charta dell'Ucipem. L'attività del Consutorio è svolta dai soci i quali, nell'ambito delle loro inclinazioni e delle loro competenze, prestano la loro attività gratuitamente quali consulenti familiari/Consuelling e, a bisogno, altre figure professionali quali psicologi psicoterapeuti, pedagogisti, avvocati, personale di segreteria.

All'interno del Consutorio si distinguono quindi le seguenti categorie:

- a. Soci ORDINARI: Appartengono a tale categoria tutte le persone che hanno un interesse diretto o indiretto alla realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione, coloro che vogliono contribuire materialmente o idealmente alle finalità della stessa.
- b. Soci SOSTENITORI: Appartengono a tale categoria le persone fisiche che oltre al versamento del contributo associativo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, concorrono finanziariamente a sostenere l'Associazione.
- c. OPERATORI e COLLABORATORI: Appartengono a tale categoria coloro che si impegnano nelle attività specifiche del Consutorio, quali a titolo esemplificativo: servizio di consulenza, attività di formazione all'interno del territorio, ecc., ovvero che prestano la propria competenza professionale per sostenere l'attività del Consutorio stesso.
- d. Soci ONORARI: Appartengono a tale categoria le persone fisiche che hanno reso particolari servizi all'Associazione e non sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.

Art. 7 – Ammissione

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta all'organizzazione dopo aver partecipato all'attività del Consutorio per un anno, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare il Regolamento interno e le delibere adottate dagli organi dell'organizzazione.

E' compito del Consiglio Direttivo di valutare la richiesta di ammissione, secondo quanto previsto dal Regolamento interno, ratificata dalla Assemblea degli associati nella prima riunione utile. Nel caso la domanda venga respinta, l'organizzazione entro 60 giorni dovrà motivare per iscritto la non ammissione mediante lettera e l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria.

La qualifica di associato sarà intransmissibile per atto tra vivi. L'Adesione all'organizzazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 8 – Diritti e Doveri

La qualità di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'organizzazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e del Regolamento interno e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione;
- ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ad essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali;
- a votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- al versamento annuale del contributo associativo.

Il contributo associativo dovrà essere determinato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea Ordinaria, ed in ogni caso non potrà mai essere restituito. Il contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile, né rimborsabile.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

Art. 9 - Qualità di volontario

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 10 - Recesso - Esclusione

La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Il recesso dell'associato dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti dell'associato:

- a) che sia gravemente inottemperante alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'organizzazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'organizzazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'organizzazione.

Gli associati receduti o esclusi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Gli associati che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a quattro mesi, decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, dopo aver ricevuto l'avviso di sanare la posizione, perderanno automaticamente la qualifica di associato senza necessità di delibera da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai destinatari, mediante lettera raccomandata o PEC, e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato rinnovo dell'iscrizione annuale. L'associato, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'organizzazione chiedendo la convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea Straordinaria per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea Straordinaria che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la relativa delibera.

Art. 12 - Organi dell'organizzazione

Sono organi dell'organizzazione:

1. a) L'Assemblea degli Associati;
2. b) Il Consiglio Direttivo;
3. c) Il Presidente;
4. d) L'Organo di Controllo (eventuale);
5. e) L'Organo di Revisione (eventuale);
6. f) Il Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

Art. 13 - Assemblea degli Associati

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo Statuto, vincolano anche gli assenti o dissenzienti. Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e nei luoghi di

esercizio dell'attività, almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai singoli associati mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la conoscenza ad ogni singolo associato quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, sms o telegramma, o firma per presa visione della convocazione dell'Assemblea, in ogni caso almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Art. 14 - L'Assemblea Ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione;
- ratifica l'importo del contributo associativo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta al Presidente dell'organizzazione, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti e da almeno un decimo degli associa

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Di ogni assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di assemblea conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 15 - L'Assemblea di norma è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'organizzazione, sulla devoluzione del patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sulla revoca del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

Art. 16 - In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'organizzazione e sulla devoluzione del patrimonio per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 17 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari compreso fra 3 e 7 membri eletti dall'Assemblea degli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail, sms o lettera da spedirsi o consegnarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'organizzazione nei limiti di quanto stabilito annualmente dall'Assemblea. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) condurre il Consutorio promuovendo le attività all'interno e all'esterno;
- c) autorizzare l'espletamento delle attività dei consulenti familiari e degli specialisti, nonché dei collaboratori che operano nel Consutorio, su proposta del Coordinatore, e ne disciplina l'attività;
- d) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e predisporre il bilancio preventivo;
- e) predisporre il Regolamento interno;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati, di cui agli art. 10 lettere a), b), c);
- h) nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Coordinatore per lo svolgimento delle attività del Consutorio e il Coordinatore per la formazione;
- i) nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell'organizzazione;
- l) affidare, con apposita delibera, incarichi speciali agli associati attivi;
- m) stabilire il contributo associativo annuale;
- n) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- o) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS previsto dalla normativa;
- p) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'organizzazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 - In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione tra i primi dei non eletti. Il Consiglio Direttivo poi deciderà in merito alla nuova assegnazione delle cariche. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 60 giorni l'Assemblea Ordinaria perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 20 – II Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma dell'organizzazione. Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 21 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore . Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 23 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri sarà nominato ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria. Può essere nominato Probiviro un associato ed un non associato; non può essere nominato:

- Colui che risulta aver subito procedimenti di espulsione da altre associazioni a causa della sua condotta;
- Colui che abbia, a qualsiasi titolo, incarichi di gestione nell'organizzazione (collaboratore tecnico, amministrativo, segretario, consigliere, revisore, ecc.).

Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso. Il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione del triennio in corso.

Art.24 - Al Collegio dei Probiviri spetta:

- La tutela dell'attività del Consutorio;
- La conciliazione di controversie interne;
- L'interpretazione dello Statuto e del Regolamento interno;
- Il parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
- Il parere consultivo in merito alla sussistenza di cause di impossibilità o grave difficoltà di funzionamento degli organi;
- Il parere consultivo in merito alla esclusione degli associati di cui all'art. 11 del presente Statuto;
- L'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati (richiamo orale, sanzione scritta, sospensione);
- L'accertamento del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dagli eventuali Regolamenti attuativi da parte degli associati e delle eventuali cause di incompatibilità dei medesimi;

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia con decisione motivata ed eventualmente con una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:

- Sospensione dello status di associato fino ad un massimo di 12 mesi;
- Proposta di radiazione all'Assemblea degli associati;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del Codice del terzo

settore. Il bilancio Sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

- procede in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Patrimonio dell'organizzazione

- Il patrimonio dell'organizzazione è indivisibile ed è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale effettuato dai fondatori;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'organizzazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 28 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 29 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 31 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 32 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 33 - Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 34 - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'organizzazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra gli associati determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori; - il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell'organizzazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 36 - Libri sociali - trasparenza e pubblicità

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

Oltre alla tenuta regolare dei suddetti documenti, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività, alle deliberazioni del Consiglio direttivo, alle deliberazioni dell'assemblea degli associati con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 37 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 38 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5. sexies del D.L. n° 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

oooOOooo